

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2410

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro degli affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1990

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1990,
n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli
interessi economici dello Stato del Kuwait

ONOREVOLI SENATORI. - La gravità e drammaticità dei noti eventi bellici conseguenti all'invasione dello Stato del Kuwait da parte dell'Iraq, nell'alterare già critici equilibri nell'area geografica interessata, allarma e preoccupa la comunità internazionale nel suo insieme e nella singolarità dei vari Paesi al punto che, in più sedi, sono state adottate o sono in corso di predisposizione misure sanzionatorie o di ordine cautelativo.

A prescindere da ogni altro genere di intervento politico, economico e normativo ed analogamente a quanto disposto da alcuni singoli Stati, si è imposta con assoluto carattere di immediatezza la necessità di adottare nel territorio italiano misure di natura cautelare intese a salvaguardare beni ed interessi economici dello Stato del Kuwait da illegittimi atti appropriativi o dispositivi che potrebbero essere posti in essere in danno del legittimo governo kuwaitiano.

In questo senso, a pena di nullità sancita dall'articolo 2 del decreto-legge, si è ritenuto di porre l'assoluto divieto di atti dispositivi e di transazioni, riguardanti determinate

categorie di beni ed interessi direttamente o indirettamente amministrati dallo Stato occupato.

L'eccezionalità della misura e l'inusualità del pericolo in atto hanno altresì imposto la previsione di sanzioni di ordine amministrativo che non escludono peraltro la civile responsabilità per i danni cagionati per effetto del compimento di atti dispositivi vietati dall'articolo 1, che si è visto peraltro essere carenti di giuridica efficacia.

Il comma 2 dell'articolo 3 disciplina poi, con rinvio recettizio ad altra normativa, la fase dell'accertamento delle violazioni e dell'irrogazione delle sanzioni.

Con l'articolo 4, infine, è opportunamente prevista la possibilità di disporre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deroghe al «blocco» sancito dall'articolo 1 in funzione di situazioni e casi peculiari.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione il decreto-legge in questione viene presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.

Decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1990.

Misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la grave situazione determinata nel Kuwait a seguito dell'occupazione di questo Stato da parte di forze armate straniere;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure volte a vietare le alienazioni e gli atti che hanno per oggetto beni dello Stato del Kuwait;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorchè detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, allo Stato del Kuwait o a qualsiasi agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dallo Stato medesimo.

Articolo 2.

1. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 sono nulli.

Articolo 3.

1. I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all'articolo 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli. Si applica altresì nei loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

2. Per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui all'articolo 1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 4.

1. Deroghe al divieto di cui all'articolo 1 possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE MICHELIS - VASSALLI
- CIRINO POMICINO - FORMICA -
CARLI - RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI